



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni centrali del Dipartimento
Alle Direzioni regionali e interregionale VV.F.
Ai Comandi VV.F.
e, p.c. Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
del Dipartimento e del Capo del CNVVF

Oggetto: Decreto del Capo Dipartimento n 686 del 15/03/2023 - Individuazione dei distaccamenti disagiati (DPR 17 giugno 2022, n. 121 - Articolo 20)

Con decreto del Capo Dipartimento 686 del 15/03/2023 allegato in copia, sono stati individuati i distaccamenti considerati sedi disagiate sulla base dei criteri previsti all'art.20 del D.P.R. n.121/2022 "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021".

I distaccamenti permanenti ubicati nelle sedi elencate nell'allegato 1 al decreto, sono stati individuati a conclusione della procedura avviata con la circolare n.22795 del 7/11/2022, con la quale sono stati diramati i parametri applicativi dei criteri citati in premessa e le modalità di inoltro da parte dei Sigg. Comandanti della richiesta di riconoscimento dello status di sede disagiata per i distaccamenti dipendenti.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le disposizioni attuative del decreto.

L'orario di lavoro per il personale operativo in servizio nei distaccamenti di cui all'allegato 1 sarà articolato in turni secondo quanto previsto all'art. 20 comma 3 del D.P.R. 121/2022.

Il personale operativo in servizio nei distaccamenti in allegato 1, per i quali viene confermata la sussistenza dei requisiti di sede disagiata, continuerà a svolgere la turnazione 24/72.

Per il personale operativo in servizio nei suddetti distaccamenti, per i quali viene riconosciuta la sussistenza dei requisiti di sede disagiata secondo la nuova procedura (new entry), il passaggio alla nuova turnazione 24/72 potrà avvenire con tempistiche individuate al livello locale e, comunque, non oltre la data del 1° gennaio 2024 al fine di consentire l'espletamento delle programmate procedure di mobilità del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capisquadra.

Con riguardo ai distaccamenti ove attualmente viene svolta una turnazione 24/72, non più in possesso dei requisiti di sede disagiata secondo i criteri individuati all'art.20 dell'accordo sindacale



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

recepito con il predetto D.P.R., il ripristino della turnazione ordinaria 12/24-12/48 per tutto il personale operativo ivi in servizio è fissato in data del 1° gennaio 2024 per le medesime motivazioni riportate al precedente comma.

L'art.20 comma 4 del D.P.R. 121/2022 ha inoltre preso in considerazione la casistica di sedi territoriali che possono essere interessate da situazioni temporanee del tutto eccezionali tali da compromettere le infrastrutture viarie di collegamento o che siano insistenti su un territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza ex art.24 del D.Lgs. n.1/2018. In tal caso, a seguito di motivata richiesta del Comandante e previa informazione delle locali delegazioni delle OO.SS., con decreto del Capo Dipartimento, tali sedi possono essere considerate disagiate per un periodo di tempo determinato non superiore a 24 mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza prima citato.

Si rappresenta infine che questo Ufficio monitorerà regolarmente la sussistenza nel tempo dei requisiti di “sede disagiata” attraverso la verifica del mantenimento dei parametri fissati dalla vigente procedura.

Stante quanto sopra si confida nella massima diffusione a tutto il personale.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)**

firma digitale ai sensi di legge